I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 407/80 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 1980

che istituisce un dazio antidumping definitivo per un determinato carbonato di sodio originario dell'Unione Sovietica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 6 del regolamento di cui sopra,

considerando che nell'ottobre 1978 la Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata dal CEFIC (Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica) a nome di quasi tutti i produttori comunitari di carbonato di sodio, contenente elementi di prova circa l'esistenza di pratiche di dumping relative a prodotti simili originari della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica, della Cecoslovacchia e dell'Albania, nonché del grave pregiudizio che ne risulta ;

considerando che la Commissione, stimando che vi fossero sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di un'inchiesta, ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di carbonato di sodio originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica [2] ; che le esportazioni dall'Albania e dalla Cecoslovacchia sono state ritenute di importanza minore e sono state pertanto escluse dall'inchiesta ; che la Commissione ha avvisato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché i ricorrenti ed ha iniziato l'inchiesta a livello comunitario ;

considerando che, ai fini di un calcolo preliminare del margine di dumping e del pregiudizio, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni necessarie e ha effettuato un controllo sul posto presso gli uffici degli agenti di esportazione e presso gli importatori nei casi da essa ritenuti necessari, segnatamente presso le ditte Arnold Suhr Belgique SA, Belgio ; Krahn-Chemie GmbH, Repubblica federale di Germania ; Soprochim SA, Francia ; M. Golodetz (Overseas) Ltd, TR International (Chemicals) Limited, Regno Unito ; Sicea Sas, Snia Viscosa Spa, Tradeco Spa, Italia ; C. van Epenhuysen's Chemische Fabrieken BV, Menduga AG, Paesi Bassi, nonché presso tutti i produttori comunitari interessati ; che la Commissione ha allacciato contatti con numerosi altri operatori commerciali ed importatori ;

considerando che, in sede di determinazione dell'esistenza di pratiche di dumping in ordine alle importazioni suddette, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Bulgaria, la Repubblica democratica tedesca, la Polonia, la Romania e l'Unione Sovietica sono paesi a commercio di Stato ;

considerando che, per questo motivo, la Commissione si è basata per il calcolo dei dazi antidumping provvisori sui prezzi praticati per prodotti simili immessi in libera pratica sul mercato interno di un paese terzo ad economia di mercato ;

considerando che un raffronto con i prezzi praticati per l'immissione in libera pratica di un prodotto simile sul mercato interno austriaco è parso opportuno e ragionevole dato che in Austria, come nei paesi esportatori, le materie prime sono facilmente disponibili, esistono processi di fabbricazione analoghi basati sulla produzione di carbonato di sodio sinteticamente anziché con prodotti naturali e il potenziale produttivo è notevole ; che il controllo dei prezzi esercitato in Austria garantisce un'equa proporzionalità tra il livello dei prezzi ed i costi di produzione ;

considerando che questi calcoli sono stati effettuati paragonando i prezzi medi ponderati austriaci franco fabbrica per vendite effettuate nel 1978 con i prezzi medi ponderati per le esportazioni verso la Comunità dai paesi oggetto dell'indagine, nello stesso anno ;

---

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. C 277 del 21. 11. 1978, pag. 4.

considerando che è stato tenuto debitamente conto delle differenze che incidono sui termini di paragone dei prezzi, deducendo dai prezzi franco fabbrica austriaci gli sconti massimi concessi per vendite di grandi entità, lo sconto speciale accordato per il trasporto di prodotto sfuso, destinato ai clienti più importanti, i costi di vendita e di distribuzione sostenuti dai produttori austriaci e lo sconto massimo concesso per il pagamento immediato ; che i prezzi all'esportazione erano disponibili soltanto su una base fob o cif, ma che non è stato effettuato nessun adeguamento per tenere conto delle spese di trasporto incluse in detti prezzi ; che tutti i fattori summenzionati hanno, in definitiva, ridotto la differenza tra i prezzi franco fabbrica austriaci ed i prezzi all'esportazione ;

considerando che dall'esame preliminare dei fatti è risultata l'esistenza di un dumping per tutte le importazioni oggetto dell'inchiesta, il cui margine per il carbonato di sodio leggero supera in tutti i casi il 33 % ;

considerando che, in ordine al pregiudizio per l'industria comunitaria, gli elementi di prova a disposizione della Commissione nel corso dell'esame preliminare hanno dimostrato che le importazioni totali nella Comunità di carbonato di sodio originario dei paesi oggetto dell'inchiesta sono aumentate passando nel periodo 1974-1978 da circa 83 500 a 273 000 tonnellate e che le stesse hanno continuato ad aumentare fino a circa 151 206 tonnellate durante il primo semestre 1979 ;

considerando che soltanto una parte molto limitata di queste importazioni è costituita di carbonato di sodio pesante ; che le forniture di carbonato di sodio pesante alla Comunità sono oggetto di stretti legami contrattuali tra i produttori comunitari e i loro principali clienti ; che alcuni di questi legami sono attualmente oggetto di una inchiesta da parte della Commissione per appurare il loro eventuale effetto di restrizione della concorrenza sul mercato del carbonato di sodio pesante ; che gli impianti per la produzione del carbonato di sodio pesante recentemente costruiti e previsti in alcuni paesi esportatori, soprattutto in Polonia e in Bulgaria, non costituiscono una minaccia di pregiudizio per l'industria comunitaria poiché non è possibile stabilire se vi sia una probabilità che siffatto aumento del potenziale produttivo si traduca in un incremento notevole delle esportazioni verso la Comunità in un futuro prevedibile ; che l'esame preliminare ha pertanto dimostrato che le importazioni di carbonato di sodio pesante non hanno causato alcun pregiudizio ;

considerando che le importazioni di carbonato di sodio leggero originario dei paesi oggetto dell'inchiesta rappresentano una quota del mercato comunitario di detto prodotto pari al 19,7 %, cifra che per la Francia, il Belgio, l'Italia, i Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania è rispettivamente di 11,0 %, 23,6 %, 25,8 %, 28,7 % e 34,8 % ; che le importazioni dall'Unione Sovietica rappresentano il 2,7 % di tutto il mercato comunitario e che nel principale paese importatore, l'Italia, esse detengono una quota di mercato del 13,6 % ;

considerando che i prezzi di dette importazioni sul mercato comunitario sono stati estremamente bassi e notevolmente inferiori ai prezzi di un prodotto simile nella Comunità, in particolare durante il secondo e terzo trimestre del 1978 ; che in seguito tali prezzi sono aumentati soltanto leggermente ;

considerando che, in conseguenza di quanto precede, l'industria comunitaria ha subito un calo nelle vendite, ai clienti minori, di carbonato di sodio leggero in sacchi in tutti gli Stati membri ; che in alcuni Stati membri si sono verificati una diminuzione dei clienti che acquistavano il prodotto sfuso e un effetto depressivo sui prezzi praticati dai produttori comunitari per il carbonato di sodio leggero in sacchi e sfuso ; che, di conseguenza, sono state ridotte le quote di mercato soprattutto per il carbonato di sodio leggero in sacchi e che gli utili sono scesi a livelli che escludevano qualsiasi possibilità di nuovi investimenti ;

considerando che sono stati presi in esame e giudicati di minore importanza altri fattori notoriamente pregiudizievoli per i produttori comunitari di carbonato di sodio leggero, quali il volume e il prezzo di altre importazioni, il ristagno della domanda e la sostituzione con altri prodotti in alcune applicazioni industriali ;

considerando che le importazioni oggetto di dumping sono state considerate come la principale causa delle suddette difficoltà ;

considerando che, avendo l'esame preliminare dei fatti dimostrato l'esistenza di un dumping e di sufficienti elementi di prova di un pregiudizio nonché la necessità di un'azione immediata per tutelare gli interessi della Comunità, la Commissione ha, con regolamento (CEE) n. 2599/79 [1], istituito un dazio antidumping provvisorio per il carbonato di sodio leggero originario dell'Unione Sovietica ; che gli impegni volontari assunti dagli organismi di esportazione della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia e della Romania sono stati accettati ;

considerando che durante l'ulteriore esame dei fatti, intrapreso dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, nessun'altra informazione complementare è stata fornita dalle parti interessate e non esistono elementi nuovi ;

---

[1] GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 12.

considerando che dall'ulteriore esame non sono emersi elementi idonei a giustificare una modifica delle conclusioni alle quali era pervenuto l'esame preliminare dei fatti ;

considerando che, date le circostanze, i calcoli e le decisioni relative al dumping e al pregiudizio permangono invariati ;

considerando che la tutela degli interessi della Comunità richiede la riscossione definitiva degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio nei confronti del carbonato di sodio leggero e l'istituzione di un dazio antidumping definitivo ; che l'importo di tale dazio deve corrispondere a quello del dazio provvisorio, pari alla differenza fra il prezzo all'importazione e 105,10 dollari USA ;

considerando tuttavia che la riscossione di tale dazio, basato sul prezzo franco frontiera di uno Stato membro importatore, ha provocato difficoltà di carattere tecnico per cui risulta necessario prendere, per il futuro, come base il prezzo franco frontiera della Comunità ; che ciò non avrà conseguenze apprezzabili sull'importo del dazio da riscuotere ;

considerando che, al fine di evitare un'elusione del dazio antidumping, è necessario prevedere una procedura alternativa per il calcolo del dazio nel caso in cui il prodotto non sia immesso in libera pratica dal primo acquirente nella Comunità ;

considerando che gli impegni assunti dagli organismi di esportazione della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia e della Romania hanno convinto la Commissione che non è necessario per il momento applicare misure di protezione per i prodotti originari di questi paesi ;

considerando che l'organismo di esportazione sovietico non ha proposto di assumere un impegno in tal senso ;

considerando che è pertanto opportuno escludere i paesi esportatori che si sono volontariamente impegnati ad alzare i prezzi dall'applicazione del dazio e garantire la sua imposizione sulle esportazioni provenienti dall'Unione Sovietica per neutralizzare il pregiudizio causato da tali esportazioni e sincerarsi che la stabilizzazione del mercato perseguita con l'accettazione degli impegni assunti non venga minacciata da ulteriori importazioni in pratica di dumping dall'Unione Sovietica a svantaggio dei produttori comunitari e degli esportatori che hanno assunto l'impegno di alzare i prezzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sul carbonato di sodio leggero di cui alla sottovoce ex 28.42 A II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 28.42-31, originario dell'Unione Sovietica.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, l'importo del dazio corrisponde alla differenza tra il prezzo franco frontiera della Comunità, non sdoganato, per tonnellata netta, pagato dal primo acquirente nel territorio doganale della Comunità, ed il prezzo di 105,10 dollari USA.

3. Il prezzo di cui al paragrafo 2 è netto se le condizioni di vendita stabiliscono che il pagamento abbia luogo entro trenta giorni dalla fine del mese della consegna. Esso è aumentato o diminuito dell'1 % rispettivamente per ogni mese di rinvio o di anticipo del termine di consegna.

4. a) Qualora il prodotto di cui al paragrafo 1 non sia immesso in libera pratica in base al prezzo pagato dal primo acquirente nella Comunità, viene riscosso un dazio antidumping definitivo pari al 33 % di 79,02 dollari USA.

   b) Qualora tuttavia il dichiarante fornisca alle autorità doganali una prova soddisfacente del prezzo pagato dal primo acquirente, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Ai fini del presente regolamento, per carbonato di sodio leggero si intende il carbonato di sodio non compatto con un peso specifico inferiore a 0,7 kg/dm^3, sotto forma di polvere o di granuli di diametro inferiore a 0,4 mm.

6. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio in applicazione del regolamento (CEE) n. 2599/79 sono riscossi definitivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G MARCORA